

VADEMECUM

IMU

Imposta Municipale Propria

TERRENI AGRICOLI (d.l. n. 4 del 24/1/2015)

ALIQUOTE

ALIQUOTA BASE	7,60‰
---------------	-------

Il d.l. n. 4 del 24/1/2015 stabilisce che:

1. A decorrere **dall'anno 2015**, l'**esenzione** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica:
 - a) **Ai terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei **comuni** classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
 - b) Ai **terreni agricoli**, nonché a quelli non coltivati, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei **comuni** classificati **parzialmente montani** di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'**esenzione** si applica anche ai **terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. **I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.**
4. Per.....omissis.
5. **I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014**, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, **entro il 10 febbraio 2015.**

Nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT **il Comune di CINQUEFRONDI è stato classificato PARZIALMENTE MONTANO**, per cui in virtù del d.l. n. 4/2015 **sono esenti** dal pagamento dell'IMU **solo ed esclusivamente i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali o comunque dati in comodato o affitto a quest'ultimi.**

Tutti gli altri terreni agricoli sono tenuti al pagamento dell'IMU.

VERSAMENTO

IL VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE MOD. F24, UTILIZZANDO LA SEZIONE "IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", PRESSO TUTTI GLI ISTITUTI DI CREDITO (BANCHE, POSTE). I MODELLI POTRANNO ESSERE RITIRATI PRESSO GLI UFFICI BANCARI E POSTALI.

NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 OCCORRE RIPORTARE, FRA L'ALTRO:

- IL CODICE DEL COMUNE: **C710**
- IL CODICE TRIBUTO: **3914** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU **TERRENI AGRICOLI** -COMUNE-

SCADENZE

PER L'ANNO 2014 IL VERSAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2015.-

PER L'ANNO 2015:

VERSAMENTO ACCONTO VA EFFETTUATO ENTRO IL **16 GIUGNO 2015.**

VERSAMENTO A SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL **16 DICEMBRE 2015.**

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'EURO PER DIFETTO SE LA FRAZIONE È INFERIORE A 49 CENTESIMI, OVVERO PER ECCESSO SE SUPERIORE A DETTO IMPORTO.

NON SI EFFETTUA IL PAGAMENTO SE L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'IMU (FABBRICATI, AREE EDIFICABILI, TERRENI AGRICOLI) RIFERITI ALLO STESSO ANNO È INFERIORE A 12 €.

CALCOLO L'IMU DEI TERRENI AGRICOLI

Per poter calcolare l'ammontare dell'IMU dovuta per i terreni agricoli si deve innanzitutto determinare la base imponibile sulla quale applicare l'aliquota d'imposta.

COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE

PER I TERRENI AGRICOLI IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE È DEL 25% E IL MOLTIPLICATORE È 135

$\text{REDDITO DOMENICALE} + 25\% \times 135 = \text{IMPONIBILE}$

CHI DEVE PAGARE L'IMU PER I TERRENI AGRICOLI

L'imposta municipale propria per i terreni agricoli deve essere pagata:

- dal proprietario di terreni agricoli;
- dal titolare del diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;

L'IMPOSTA È DOVUTA PROPORZIONALMENTE AI MESI DELL'ANNO SOLARE PER I QUALI SI È PROTRATTO IL POSSESSO. IL MESE NEL QUALE LA TITOLARITÀ SI È PROTRATTA SOLO IN PARTE È COMPUTATO PER INTERO IN CAPO AL SOGGETTO CHE HA POSSEDUTO L'IMMOBILE PER ALMENO 15 GIORNI, MENTRE NON È COMPUTATO IN CAPO AL SOGGETTO CHE LO HA POSSEDUTO PER MENO DI 15 GIORNI.